

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

LEGGE PROVINCIALE 2 novembre 2022, n. 12

Sistema provinciale per la politica attiva del lavoro e la realizzazione di interventi e servizi di pubblica utilita' - progettone - e integrazione della legge provinciale sul lavoro 1983.

(GU n.49 del 10-12-2022)

Capo I
Disposizioni generali

(Pubblicata nel Numero Straordinario n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 43/Sez.gen. del 2 novembre 2022).

(Omissis);

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalita'

1. La Provincia promuove misure di politica attiva del lavoro finalizzate a perseguire obiettivi di inclusione sociale di soggetti appartenenti a particolari fasce deboli, sostenendone la piena partecipazione al mondo del lavoro, mediante il sostegno all'occupazione e misure di reinserimento nel mercato del lavoro connesse alla realizzazione di particolari interventi e servizi di pubblica utilita'. La Provincia realizza tali finalita' attraverso il sistema organizzativo disciplinato da questa legge, di seguito denominato «progettone» per la trasversalita' dei servizi d'interesse generale realizzati e per il loro impatto sulla collettivita' e sullo sviluppo del territorio provinciale.

2. Ai sensi dell'art. 14 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del protocollo n. 26 sui servizi d'interesse generale, allegato al medesimo trattato e al Trattato sull'Unione europea, sono qualificati come servizi d'interesse generale, in ragione delle loro specifiche caratteristiche, il servizio di reinserimento nel mercato del lavoro disciplinato da questa legge nonche' gli interventi e i servizi di pubblica utilita', funzionali al reinserimento, eseguiti a favore della Provincia, degli enti locali, dei loro enti strumentali e di altri enti pubblici.

Art. 2

Il progettone

1. Per la realizzazione del progettone la Provincia puo' incaricare organizzazioni private o loro consorzi a realizzare contestualmente i servizi previsti dall'art. 1, comma 2, a titolo non oneroso con il riconoscimento di finanziamenti, di contributi, di rimborsi o di vantaggi economici, che non possono in ogni caso superare la compensazione dei costi, diretti e indiretti, connessi allo svolgimento degli obblighi di servizio pubblico relativi ai suddetti servizi, coinvolgendo i soggetti appartenenti alle particolari fasce deboli individuati dall'art. 4.

2. Nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato la Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali e previo parere della commissione provinciale per l'impiego prevista dall'art. 5 della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (legge provinciale sul lavoro 1983), declina con propria deliberazione gli interventi e i servizi disciplinati dagli articoli 7 e 8 che possono essere oggetto d'incarico ai sensi di questa legge, e stabilisce gli obblighi di servizio pubblico, anche ulteriori rispetto all'inserimento lavorativo dei soggetti appartenenti a fasce deboli, connessi allo svolgimento dei servizi d'interesse generale previsti dall'art. 1.

3. In casi eccezionali, dovuti alle esigenze dei singoli interventi e servizi individuati dalla Provincia, gli obblighi di servizio pubblico possono essere determinati in occasione dell'avvio delle procedure per il conferimento dell'atto d'incarico previsto dall'art. 9.

Art. 3

Programmazione e organizzazione del progettone

1. La Provincia, nell'ambito delle proprie politiche sul lavoro, include il progettone nel documento degli interventi di politica del lavoro previsto dalla legge provinciale sul lavoro 1983.

2. Per l'attuazione di questa legge la Giunta provinciale, previo parere della commissione provinciale per l'impiego e del Consiglio delle autonomie locali, approva un piano triennale, in coerenza con gli stanziamenti del bilancio provinciale, con il fabbisogno di inserimento lavorativo dei soggetti indicati nell'art. 4 e con gli altri interventi previsti in materia di politica del lavoro. Il piano puo' essere aggiornato e definisce anche le misure di coordinamento e le disposizioni organizzative volte ad assicurare una maggior efficienza, in relazione alle strutture provinciali coinvolte. Il piano e' strumento di programmazione provinciale ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera e), della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (legge sulla programmazione provinciale 1996).

3. Nel piano triennale possono essere inseriti anche interventi e servizi di pubblica utilita' proposti da altri enti pubblici, da enti strumentali della Provincia e da enti strumentali degli enti locali nonche' da enti del sistema museale trentino previsto dall'art. 23 della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (legge provinciale sulle attivita' culturali 2007); l'inserimento puo' essere subordinato alla compartecipazione alla spesa da parte dell'ente proponente, nella misura stabilita dalla Giunta provinciale.

4. Gli interventi e i servizi previsti dall'art. 8 sono realizzati nel rispetto della normativa in materia di tutela dei beni culturali e di tutela dell'ambiente, del paesaggio e delle aree protette.

Art. 4

Soggetti appartenenti a particolari fasce deboli coinvolti nel progettone

1. La Giunta provinciale, d'intesa con la commissione provinciale per l'impiego e previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, stabilisce le tipologie di soggetti appartenenti a particolari fasce deboli coinvolti nel progettone, nonche' le modalita' e i termini del loro impiego, anche in relazione alle possibilita' individuali di attivazione o riattivazione nel lavoro e al grado di difficolta' di reinserimento nel mercato del lavoro. L'impiego nel progettone non e' consentito dopo il raggiungimento del primo requisito utile per il diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia.

2. Ai fini dell'intesa, la commissione provinciale per l'impiego e' convocata per analizzare le dinamiche occupazionali, economiche e socio-demografiche registrate a livello locale e quindi condividere i criteri da inserire nella deliberazione prevista dal comma 1.

3. Nel progettone sono valorizzati i principi del collocamento mirato e individualizzato, al fine di rispondere alle caratteristiche, alle potenzialita' e alle esperienze lavorative pregresse dei soggetti indicati nel comma 1, tenendo conto delle loro condizioni fisiche e psichiche.

4. Nell'ambito della deliberazione prevista dal comma 1 la Giunta provinciale favorisce il coinvolgimento nel progettone delle donne vittime di violenza, per le finalita' di recupero e rafforzamento dell'autonomia previste dalla legge provinciale 9 marzo 2010, n. 6 (Interventi per la prevenzione della violenza di genere e per la tutela delle donne che ne sono vittime).

Art. 5

Attori del progettone

1. Per realizzare le finalita' dell'art. 1 la Provincia, nell'ambito della sua funzione di definizione, progettazione e supervisione delle misure in materia di politica del lavoro, svolge un'attivita' di organizzazione del progettone, coordinando i diversi soggetti attuatori e valutando l'efficacia del progettone medesimo.

2. In attuazione della programmazione prevista dall'art. 3 la Provincia, tramite la struttura provinciale competente per l'attuazione del progettone, provvede in particolare a:

a) individuare, per ciascun intervento o servizio di pubblica utilita', compiti e attivita' oggetto dell'atto d'incarico, curandone la progettazione e individuandone le modalita' esecutive, eventualmente integrando i relativi obblighi di servizio pubblico rispetto a quanto stabilito con la deliberazione prevista dall'art. 2, comma 2;

b) promuovere l'inserimento lavorativo di soggetti appartenenti a particolari fasce deboli negli interventi e nei servizi di pubblica utilita' individuati nella lettera a), valorizzando i principi del collocamento mirato di cui all'art. 4;

c) affidare l'incarico di svolgimento dei servizi d'interesse generale con le modalita' previste dal capo III;

d) svolgere l'attivita' tecnica e amministrativa funzionale al progettone;

e) controllare, monitorare e valutare le attivita' svolte e i risultati raggiunti rispetto all'incarico.

3. L'Agenzia del lavoro interviene nel progettone attraverso la definizione di linee guida per l'attuazione dei percorsi di rafforzamento dell'occupabilita' e delle azioni di formazione e riconversione professionale, anche al fine del collocamento mirato e individualizzato, nonche' attraverso l'attivita' di monitoraggio e verifica del raggiungimento dei relativi obiettivi del progettone.

4. Le organizzazioni private o i loro consorzi incaricati dello svolgimento dei servizi d'interesse generale partecipano al raggiungimento delle finalita' dell'art. 1 dando esecuzione all'atto d'incarico e agli obblighi di servizio pubblico, in particolare attuando le misure volte all'accesso nel mercato del lavoro e al rafforzamento dell'occupabilita' dei soggetti appartenenti a particolari fasce deboli, tramite percorsi integrati di qualificazione o riqualificazione.

Capo II

Servizi d'interesse generale

Art. 6

Natura composita del progettone

1. I servizi d'interesse generale realizzati nell'ambito del progettone hanno natura composita e comprendono il servizio di reinserimento nel mercato del lavoro disciplinato dall'art. 7, rivolto ai soggetti appartenenti a particolari fasce deboli di cui all'art. 4, e il contestuale svolgimento degli interventi e dei servizi di pubblica utilità.

Art. 7

Reinserimento nel mercato del lavoro

1. Il reinserimento nel mercato del lavoro previsto da questa legge, che assolve anche finalità di sostegno occupazionale, consiste nell'inclusione lavorativa di soggetti appartenenti a particolari fasce deboli, tramite interventi di accesso e di rafforzamento dell'occupabilità, realizzati nello svolgimento di interventi e di servizi di pubblica utilità.

2. Al fine del reinserimento nel mercato del lavoro dei soggetti indicati nel comma 1 gli obblighi di servizio pubblico riguardano azioni di formazione e di riconversione professionale svolte dal soggetto incaricato del servizio, che devono essere quanto più possibile allineate ai bisogni formativi territoriali, in modo da creare competenze spendibili nel mercato del lavoro.

3. Le specifiche azioni di formazione e riconversione professionale sono individuate nell'ambito della deliberazione prevista dall'art. 2, comma 2, nel rispetto delle linee guida dell'Agenzia del lavoro adottate ai sensi dell'art. 5, comma 3.

4. Il servizio di reinserimento nel mercato del lavoro di soggetti appartenenti a particolari fasce deboli previsto da quest'articolo rientra tra i servizi d'interesse economico generale ai sensi e per gli effetti della decisione della Commissione 2012/21/UE del 20 dicembre 2011, riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'art. 106, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale. La relativa compensazione costituisce aiuto di Stato esente dall'obbligo di notifica ai sensi della suddetta decisione della Commissione europea. La Giunta provinciale definisce i criteri e le modalità di compensazione dei costi come compensazione degli obblighi di servizio pubblico svolti dai soggetti privati incaricati, nel rispetto dell'art. 11 e della normativa europea in materia.

Art. 8

Interventi e servizi di pubblica utilità

1. Gli interventi e i servizi di pubblica utilità oggetto d'incarico al fine del reinserimento nel mercato del lavoro dei soggetti di cui all'art. 4 sono riferiti a:

a) conservazione del patrimonio ambientale e naturale e cura del verde, nonché conservazione del patrimonio culturale, archivistico e museale, quando hanno ad oggetto attività accessibili al pubblico gratuitamente o con versamento di un contributo che copre solo una parte marginale del costo effettivo;

b) conservazione e cura di impianti sportivi, nonché conservazione ambientale funzionale alle attività turistiche, quando le strutture o gli interventi non generano reddito, sono realizzati nell'interesse del grande pubblico e sono ugualmente accessibili a tutti;

c) sostegno a servizi sanitari e socio-assistenziali alla persona, anche presso le aziende pubbliche di servizi alla persona (APSP);

d) gestione di situazioni emergenziali in materia di protezione civile.

2. Gli interventi e i servizi previsti dal comma 1, lettere a) e b), possono riguardare:

a) il recupero, la valorizzazione, il ripristino, la cura e la custodia di aree di particolare interesse ambientale e di parchi pubblici;

b) la bonifica e il risanamento di aree dissestate o abbandonate;

c) l'arredo a verde e la manutenzione di aree circostanti i centri abitati e di altre aree che richiedono interventi di decoro urbano;

d) attività in favore dell'educazione ambientale e di informazione al pubblico in materia ambientale e storico-culturale, anche in centri di informazione, in strutture di accoglienza o in percorsi naturalistici;

e) attività dirette alla custodia, al mantenimento dell'accessibilità e alla valorizzazione di strutture o aree di particolare interesse storico, culturale o turistico, fermo restando quanto disposto dalla normativa in materia di beni culturali e di tutela del patrimonio storico;

f) attività ausiliarie all'educazione culturale e artistica e a quelle svolte, in particolare, dalle biblioteche, dagli archivi e dai musei;

g) interventi per garantire l'utilizzo gratuito da parte della collettività di piste ciclabili, percorsi in mountain bike, percorsi naturalistici - inclusa la segnaletica -, posti di osservazione, parcheggi, aree ricreative di sosta, servizi igienici pubblici, passeggiate, pontili, zone balneari e impianti di calpestio a margine d'acqua, non commercialmente sfruttabili e da utilizzare gratuitamente;

h) attività relative a impianti sportivi liberamente accessibili al pubblico, su base non discriminatoria.

3. Per gli interventi e i servizi previsti dal comma 1, lettera d), la Giunta provinciale individua le attività corrispondenti con apposita deliberazione. In questi casi la Provincia è autorizzata ad assumere spese per la progettazione e la realizzazione di servizi, anche diversi da quelli previsti dal comma 2, mediante la struttura provinciale competente per l'attuazione del progettone.

4. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità di

rimborso e compensazione dei costi, diretti e indiretti, sostenuti per lo svolgimento degli interventi e dei servizi di pubblica utilita'.

5. I servizi d'interesse generale previsti da quest'articolo sono privi di rilevanza economica se vengono svolti nel rispetto delle condizioni e dei criteri fissati ai sensi dell'art. 2, comma 2. I finanziamenti, i contributi, i rimborsi o i vantaggi economici percepiti dagli incaricati, quale compensazione, non costituiscono aiuti di Stato.

Capo III

Attuazione del progettone

Art. 9

Incarico di servizi d'interesse generale

1. Per l'attuazione del progettone la Provincia puo' affidare incarichi a organizzazioni o loro consorzi, anche di altri Stati membri dell'Unione europea, che soddisfano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) perseguono una missione legata alla prestazione dei servizi o all'esecuzione degli interventi di cui agli articoli 7 e 8;

b) reinvestono i profitti al fine di conseguire gli obiettivi dell'organizzazione o, se i profitti sono distribuiti o redistribuiti, cio' avviene sulla base di considerazioni partecipative;

c) hanno strutture di gestione o proprieta' basate sui principi di azionariato dei dipendenti o partecipativi o che richiedono la partecipazione attiva di dipendenti, utenti o soggetti interessati.

2. Le organizzazioni individuate dal comma 1 devono essere in possesso di requisiti di affidabilita' tecnico-economica e di specifica esperienza e competenza nei rispettivi ambiti di attivita'. Gli atti d'incarico previsti dal comma 1 sono adottati a seguito di procedure aperte, trasparenti, non discriminatorie e rispettose dei principi di economicita', efficienza ed efficacia. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalita' di svolgimento della procedura di selezione del soggetto da incaricare. I contenuti dell'incarico e gli obblighi di servizio sono riportati in una specifica convenzione.

3. Nella procedura di selezione l'avviso pubblico, cui viene data adeguata pubblicita', indica il contenuto dell'atto d'incarico ai sensi di quanto previsto dall'art. 10, e in particolare:

a) la dettagliata descrizione degli obblighi connessi al servizio di reinserimento di cui all'art. 7;

b) la tipologia, la consistenza, le caratteristiche e il numero degli interventi e dei servizi previsti dall'art. 8 oggetto della successiva convenzione;

c) le modalita' d'individuazione del soggetto da incaricare, i requisiti di capacita' economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti in relazione agli interventi e ai servizi oggetto d'incarico;

d) gli ulteriori obblighi di servizio pubblico individuati con deliberazione della Giunta provinciale ai sensi dell'art. 2, comma 2, o individuati ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera a).

4. Al fine di conferire l'incarico, e in relazione alle specificita' degli interventi e dei servizi oggetto dell'incarico, la Provincia puo' valorizzare, nel rispetto dei principi di pubblicita', trasparenza e non discriminazione, le organizzazioni o loro consorzi che garantiscono la miglior realizzazione del servizio e il soddisfacimento di una o piu' delle seguenti condizioni:

a) la presenza di una significativa e specifica esperienza pregressa e la conoscenza delle reti delle parti sociali esistenti sul territorio per rispondere in maniera adeguata alle esigenze del servizio d'interesse generale;

b) la conoscenza del contesto locale, se giustificata e collegata alla particolarita' del servizio da fornire e all'esecuzione dell'incarico;

c) la disponibilita', da parte del soggetto incaricato, a istituire strutture locali e di prossimita' rispetto agli interventi e ai servizi da realizzare, al fine di garantire un adeguato coordinamento con gli enti pubblici di riferimento.

5. Gli incaricati assumono i soggetti individuati dalla Provincia appartenenti a particolari fasce deboli ai sensi dell'art. 4 e li impiegano nello svolgimento degli interventi e dei servizi di pubblica utilita' previsti dall'art. 8, attuando nel contempo percorsi di rafforzamento della loro occupabilita' attraverso azioni di formazione e riconversione professionale, secondo le linee guida adottate dall'Agenzia del lavoro.

6. Gli obblighi di servizio pubblico dell'art. 2, comma 2, volti alla tutela delle condizioni d'impiego dei soggetti di cui all'art. 4 rispetto allo svolgimento degli interventi e servizi di pubblica utilita' ivi comprese le misure di tutela occupazionale e delle condizioni di lavoro nei casi di avvicendamento dei soggetti incaricati, sono definiti sulla base di standard stabiliti dalla Giunta provinciale d'intesa con le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale. Gli incaricati applicano ai soggetti coinvolti trattamenti economici e normativi derivanti da contrattazione collettiva definita dalle organizzazioni provinciali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale.

Art. 10

Atto d'incarico

1. L'incarico ai soggetti selezionati ai sensi dell'art. 9 riguarda contestualmente i servizi previsti dall'art. 7 e gli interventi o i servizi di pubblica utilita' previsti dall'art. 8. A tal fine l'atto d'incarico individua dettagliatamente il servizio d'interesse economico generale di reinserimento nel mercato del lavoro di soggetti appartenenti a particolari fasce deboli e gli interventi e i servizi di pubblica utilita'.

2. L'atto d'incarico per la gestione dei servizi d'interesse generale indica:

- a) l'oggetto e la durata degli obblighi di servizio pubblico connessi ai servizi e agli interventi previsti rispettivamente dagli articoli 7 e 8;
- b) i soggetti e le aree territoriali interessate;
- c) la natura dei diritti esclusivi o speciali eventualmente conferiti all'incaricato, dove previsti;
- d) i finanziamenti, i contributi, i rimborsi o i vantaggi economici riconosciuti agli incaricati, che non possono in ogni caso superare la compensazione dei costi, diretti e indiretti, connessi allo svolgimento degli obblighi di servizio pubblico, nonché la descrizione del sistema di compensazione e i parametri per il calcolo, il controllo e la revisione della compensazione stessa;
- e) le disposizioni intese a prevenire ed eventualmente recuperare le sovracompensazioni;
- f) la durata dell'incarico, non superiore a tre anni, rinnovabile al massimo per due volte, ciascuna per la durata di tre anni;
- g) un riferimento alla decisione della Commissione europea 2012/21/UE, se applicabile.

Art. 11

Compensazione degli obblighi di servizio

1. Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, la compensazione degli obblighi di servizio consiste nella copertura totale o parziale dei costi, diretti e indiretti, sostenuti per lo svolgimento degli obblighi stessi.

2. I costi oggetto di compensazione sono quelli relativi ai servizi di cui all'art. 7 e i costi sostenuti per lo svolgimento degli interventi e dei servizi di pubblica utilità di cui all'art. 8; tra questi ultimi rientra il costo del personale oggetto di reinserimento lavorativo e i costi diretti a tal fine sostenuti. L'atto d'incarico definisce la compensazione per la copertura totale o parziale dei costi, secondo quanto previsto con le deliberazioni di cui all'art. 7, comma 4, e all'art. 8, comma 4.

3. Per le spese indirette, per le spese non facilmente rendicontabili e per la quota di spesa di funzionamento e organizzativa che l'incaricato sostiene la Giunta provinciale, nel definire i criteri e le modalità di compensazione ai sensi dell'art. 7, comma 4, e dell'art. 8, comma 4, può riferirsi a costi standard di intervento, buone pratiche di settore o dati medi relativi a servizi analoghi.

4. Gli incaricati gestiscono i servizi e gli interventi di cui al comma 2 nel rispetto della disciplina europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, adottando una contabilità separata relativa all'oggetto dell'incarico.

Capo IV

Modificazione della legge provinciale sul lavoro 1983

Art. 12

Inserimento dell'art. 1-sexies nella legge provinciale sul lavoro 1983

1. Dopo l'art. 1-quinquies della legge provinciale sul lavoro 1983 è inserito il seguente:

«Art. 1-sexies (Misure per la valorizzazione delle diverse generazioni presenti nell'ambiente di lavoro). - 1. La Provincia, tramite l'Agenzia del lavoro, nell'ambito del documento degli interventi di politica del lavoro, attua specifici interventi per l'attivazione sul mercato del lavoro di soggetti appartenenti a particolari fasce deboli, impiegati nei lavori socialmente utili provinciali.

2. La Provincia, tramite l'Agenzia del lavoro, nell'ambito del documento degli interventi di politica del lavoro, attua specifici interventi a favore del mantenimento dello stato di occupazione, dell'attivazione sul mercato del lavoro e dell'assunzione da parte delle imprese di soggetti appartenenti a particolari fasce deboli, anche attraverso il supporto a politiche di valorizzazione delle diverse generazioni presenti nell'ambiente di lavoro, definite dalla contrattazione provinciale di settore o intersettoriale o aziendale, sottoscritta dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente maggiormente rappresentative sul piano nazionale.»

Capo V

Disposizioni finali

Art. 13

Obblighi d'informazione verso la commissione provinciale per l'impiego

1. La Provincia informa almeno annualmente la commissione provinciale per l'impiego in merito all'andamento del progetto, alle disposizioni attuative e agli adempimenti previsti da questa legge, con elementi informativi relativi ad aspetti d'interesse, quali il numero di persone coinvolte, le loro caratteristiche, i soggetti incaricati, i costi, i contesti emergenziali attivati, le attività di reinserimento nel mercato del lavoro e quelle propedeutiche al reinserimento stesso con specificazione di quelle formative.

Art. 14

Disposizioni in materia di protezione dei dati personali

1. Per la realizzazione delle finalità di rilevante interesse pubblico previste da questa legge, riconducibili alla materia di cui

all'art. 2-sexies, comma 2, lettera dd), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE), la Provincia è autorizzata al trattamento dei dati dei soggetti coinvolti dagli interventi, compresi quelli connessi alla relativa situazione economico-sociale, nel rispetto delle sue competenze e funzioni istituzionali, anche per mezzo dei propri enti strumentali e avvalendosi, se del caso, di piattaforme o applicazioni informatiche che assicurino la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di minimizzazione di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (regolamento generale sulla protezione dei dati).

2. Per le finalità del comma 1 il trattamento di categorie particolari di dati o di dati relativi a condanne penali e reati, di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento generale sulla protezione dei dati, avviene con criteri, modalità e misure di sicurezza stabiliti con regolamento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2-sexies del decreto legislativo n. 196 del 2003. Il regolamento individua altresì la tipologia di dati suscettibili di trattamento, le operazioni eseguibili e le garanzie da accordare agli interessati.

3. La Provincia è titolare del trattamento dei dati. Le organizzazioni private o i loro consorzi incaricati dello svolgimento dei servizi di interesse generale ai sensi degli articoli 2 e 9 sono responsabili del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del regolamento generale sulla protezione dei dati.

Art. 15

Disposizioni particolari e aiuti di Stato

1. Questa legge è applicata nel rispetto e in conformità alla disciplina europea in materia di servizi d'interesse generale e in materia di aiuti di Stato.

2. In relazione a quanto previsto da questa legge e a quanto previsto nei singoli atti d'incarico, le compensazioni per i servizi svolti in attuazione di questa legge non costituiscono aiuti di Stato purché connessi a servizi d'interesse generale privi di rilevanze economica o sono esentate dall'obbligo di notifica alla Commissione europea ai sensi della normativa in materia di aiuti di Stato, nella misura in cui è applicabile la decisione della Commissione europea 2012/21/UE.

Art. 16

Abrogazioni e disposizioni transitorie

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024 è abrogata la legge provinciale 27 novembre 1990, n. 32 (Interventi provinciali per il ripristino e la valorizzazione ambientale), tranne gli articoli 8, 8-bis e 9. Sono abrogati, inoltre, l'art. 1 della legge provinciale 8 maggio 1995, n. 6, l'art. 4 della legge provinciale 22 dicembre 2004, n. 13, l'art. 15 della legge provinciale 30 marzo 2010, n. 7, l'art. 41 della legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1, l'art. 66 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, l'art. 25 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 20.

2. Dal 1° gennaio 2024 i servizi d'interesse generale disciplinati da questa legge sono affidati secondo le sue disposizioni. Ai rapporti instaurati e non ancora conclusi alla medesima data applicando la legge provinciale n. 32 del 1990 e la sua disciplina attuativa continua ad applicarsi la legge provinciale n. 32 del 1990 nel testo vigente prima della data di entrata in vigore di questa legge.

3. Per realizzare gli obiettivi previsti da questa legge la Provincia provvede anche al potenziamento del ruolo dei centri per l'impiego nella presa in carico e valorizzazione dei soggetti individuati nell'art. 4.

Art. 17

Disposizioni finanziarie

1. Alle spese derivanti dall'applicazione dell'art. 1-sexies della legge provinciale sul lavoro 1983, come introdotto dall'art. 12 di questa legge, provvede l'Agenzia del lavoro con il proprio bilancio.

2. Alle spese derivanti dall'applicazione degli altri articoli di questa legge si provvede con le minori spese conseguenti alle abrogazioni disposte dall'art. 16 e sono autorizzate in bilancio nella missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), programma 03 (Sostegno all'occupazione), titolo 2 (Spese in conto capitale).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 2 novembre 2022

Il Presidente della Provincia: Fugatti

(Omissis).